



Amministrazione Finanziaria procede al recupero dell'imposta mediante iscrizione in ruoli straordinari, per le sanzioni relative alle infrazioni all'obbligo delle dichiarazioni viene fatto richiamo alle disposizioni vigenti per l'imposta di R.M.; per le sanzioni relative all'omesso o insufficiente versamento dell'imposta in Tesoreria nel termine stabilito per la dichiarazione è prevista una sovratassa pari al 10% dell'imposta (riducibile al 5% quando il versamento avvenga con un ritardo che non superi un mese).

Come sopra accennato, la dichiarazione ai fini della nuova imposta deve essere presentata contestualmente a quella unica annuale dei redditi, il cui termine si compie entro tre mesi dall'approvazione del bilancio. L'art. 19 della legge ha ridotto ad un mese il detto termine ed in conseguenza l'Istituto, poiché il suo bilancio è stato approvato il 30 giugno 1954, si trova oggi ad aver superato il termine stesso, scaduto il 30 luglio 1954. In tale situazione soccorre però l'articolo 20 della legge che consente di presentare la dichiarazione entro 60 giorni dalla data